

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(GULLOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT-CATTIN)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(MORLINO)

e col **Ministro delle Finanze**

(PANDOLFI)

NELLA SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 25 del vigente testo unico sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, stabilisce che le concessioni di grandi derivazioni di acqua per forza motrice, alla loro scadenza, non siano rinnovate e che le relative opere di raccolta, di regolazione e derivazione, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate e i canali di scarico passino in proprietà dello Stato, senza compenso o indennizzo alcuno.

Prevede, inoltre, al secondo comma, che lo Stato ha la facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di tra-

sformazione e di distribuzione inerente alla concessione, e ciò mediante la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo di stima.

Dopo la nazionalizzazione dell'industria elettrica e l'istituzione dell'Enel, in base al disposto di cui al quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, allo « Stato » si è ora sostituito l'« Enel ».

In forza di specifiche norme di carattere temporale — articoli 22, 23 e 24 del citato testo unico n. 1775 — verranno a scadenza il prossimo 31 gennaio 1977 numerose concessioni di grandi derivazioni a scopo di pro-

duzione di forza motrice appartenenti a soggetti diversi dall'Enel, e precisamente quelli previsti dall'articolo 4, numeri 5) e 6), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Enel. Altre verranno a scadere negli anni immediatamente successivi.

Alcune di dette grandi derivazioni idroelettriche appartengono ad enti locali (Aziende elettriche municipali di Torino, Milano, Brescia e Tolentino); altre appartengono ad imprese a partecipazione statale (per esempio società Cogne, cotonificio Cantoni, Terni, Cartiere meridionali) ed infine altre derivazioni appartengono ad imprese private autoproduttrici e consumatrici di energia elettrica (Montecatini-Edison, cartiere Burgo, cotonifici, ecc.).

Per molte di dette derivazioni scadenti al 31 gennaio 1977, o che scadranno nei prossimi anni l'Enel, rispettivamente, ha già esercitato e potrà esercitare, le facoltà ad esso demandate dall'articolo 9 del citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 342 del 1965, al fine di acquisire i relativi impianti.

La situazione normativa delineata rende evidente l'inopportunità, nell'attuale congiuntura, di intervenire a turbare l'equilibrio tecnico ed economico delle aziende elettriche municipali, delle imprese a partecipazione statale, nonché delle altre imprese autoproduttrici, col trasferimento all'Enel delle concessioni di grande derivazione a suo tempo assentite e con scadenza al 31 gennaio 1977 e negli anni immediatamente successivi.

Per quanto concerne le imprese autoproduttrici è da considerare anche la particolare incidenza del costo dell'energia nel processo produttivo industriale.

Da qui la necessità e l'urgenza di concedere una proroga alle concessioni in questione ed all'uopo è stato predisposto il presente decreto-legge che prevede il rinvio di tre anni delle concessioni stesse.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice.

Decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere alla proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice assentite, a norma del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, agli enti locali, in corso al 31 gennaio 1977 e scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1980, sono prorogate a tutti gli effetti di legge fino alla definizione dei rapporti di concessione di esercizio delle attività elettriche previste dall'articolo 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e comunque fino al 31 gennaio 1980.

Sono altresì prorogate sino a tale data le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, in corso al 31 gennaio 1977 e scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1980, assentite, a norma del citato testo unico, alle imprese a partecipazione statale, nonchè ad altre imprese autoproduttrici di energia elettrica, di cui all'articolo 4, n. 6), della citata legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — DONAT-
CATTIN — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO